

11-1/2025



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI**

riunito in camera di consiglio e così composto:

Dott. Francesco Lupia

Presidente

Dott.ssa Chiara Pulicati

Giudice

Dott.ssa Beatrice Ruperto

Giudice rel.

ha emesso la seguente

SENTENZA

letto il ricorso *ex art.* 269 CCII presentato in data 24/01/2025 dai ricorrenti MAURO DI MARCO, nato a Roma il 09/08/1965, C.F. DMRMRA65M09H501W, e LIVIA LUCISANO, nata a Roma il 07/03/1963, C.F. LCSLVI63C47H501H, entrambi residenti in Campagnano di Roma (RM), Via Unità d'Italia n° 1, rappresentati e difesi dall'Avv. Alessio Fiacchi del Foro di Grosseto ed elettivamente domiciliati presso di lui, nel suo studio, in Piazza della Repubblica n° 13, cap. 58043, Castiglione della Pescaia (GR);

esaminata la documentazione allegata al ricorso;

rilevato che, essendo stato il ricorso presentato in proprio dai debitori, non si ritiene necessaria la loro audizione;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale *ex art.* 27, co. 2 CCI, atteso che i ricorrenti sono residenti a Campagnano di Roma (RM) e quindi il centro dei loro interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Tivoli;

osservato che i ricorrenti non hanno richiesto di accedere a procedure alternative di composizione della crisi o dell'insolvenza di cui al titolo IV CCII;

rilevato che gli istanti rientrano fra i soggetti di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) del CCI come prescritto all'art. 65 CCI, e all'art. 268 CCII, trattandosi di persone fisiche esercenti attività di lavoro dipendente non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, in particolare, il sig. Di Marco, quale dipendente del Ministero dell'Istruzione, lavora come collaboratore scolastico a tempo indeterminato presso una scuola pubblica, e la sig.ra Lucisano, quale dipendente di Roma Capitale, lavora come insegnante a tempo indeterminato presso una scuola dell'infanzia privata - come si desume dalla documentazione allegata e dalla relazione del gestore della crisi;



ritenuto che i ricorrenti possono presentare un'unica domanda di accesso ad una delle procedure di cui all'art. 65, comma 1, CCII in quanto risultano conviventi e il sovraindebitamento ha un'origine comune;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento dei ricorrenti ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett c) CCII, per come desumibile dalla relazione dell'OCC senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte;

preso atto delle integrazioni depositate dagli istanti in data 17/03/25;

considerato che al ricorso è stata allegata relazione redatta dall'OCC, Dott.ssa Pamela Profeta, che espone una valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra adeguatamente la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dei debitori, indicando le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dagli stessi nell'assumere le obbligazioni e, munita di attestazione di cui all'articolo 268, co. 3, quarto periodo;

ritenuto che, attesa la natura universale della procedura, è prevista l'acquisizione al patrimonio della liquidazione di tutti i beni di proprietà dei debitori (nessuno escluso), salvo i beni individuati nell'art. 268 comma 4 CCII;

precisato, quanto alla determinazione dell'importo del reddito da non ricomprendere nella liquidazione, che spetti al giudice delegato stabilire con successivo decreto, come previsto dall'art. 268 co. 4 lett. b), quale parte del reddito, di cui i debitori sono titolari, sia necessaria al mantenimento dei medesimi e della famiglia, previa documentata e motivata istanza del liquidatore;

osservato che, con la sentenza di apertura, il Tribunale ordina altresì la consegna o il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare i debitori o il terzo a utilizzare alcuni di essi;

ritenuto che ricorrano gravi e specifiche ragioni indicate dall'art. 270, co. 2, lett. e) CCII in virtù delle quali il ricorrente sig. Di Marco può essere autorizzato ad utilizzare la autovettura di sua proprietà, Citroen Targata DK022NX, nelle more della procedura e sino alla vendita all'incanto della stessa, in considerazione della destinazione d'uso del bene in questione, trattandosi dell'unico mezzo a disposizione del sovraindebitato;

osservato che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCII) sicché ogni statuizione sul punto è superflua, trattandosi di effetto automaticamente derivante *ex lege*;

rilevato che è facoltà del liquidatore, valutata la concreta convenienza per la procedura, chiedere al Giudice delegato di essere autorizzato a subentrare nelle eventuali procedure esecutive immobiliari pendenti in fase antecedente all'esecutività del riparto ovvero a richiedere al Giudice dell'esecuzione che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 275 CCII alle disposizioni sulla vendita nella liquidazione giudiziale e, tra esse, all'art. 216 comma 10 CCII;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;



P.Q.M.

Visti gli artt. 2, 27, 66, 268, 269, 270 CCII,

dichiara l'apertura della liquidazione controllata di MAURO DI MARCO, nato a Roma il 09/08/1965, C.F. DMRMRA65M09H501W, e LIVIA LUCISANO, nata a Roma il 07/03/1963, C.F. LCSLVI63C47H501H, entrambi residenti in Campagnano di Roma (RM), Via Unità d'Italia n. 1;

designa quale Giudice Delegato la Dott.ssa Beatrice Ruperto;

nomina liquidatore Dott.ssa Pamela Profeta, già nominato OCC;

ordina ai debitori il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII; si applica l'art. 10, co. 3, CCII;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all'articolo 216, comma 2, CCII, fatta eccezione per l'autovettura di proprietà del ricorrente Di Marco Citroen Targata DK022NX, autorizzandone l'utilizzo in ragione delle indicate esigenze, nelle more della procedura e sino al momento dell'eventuale aggiudicazione a terzi all'esito delle procedura competitive disposte dal liquidatore;

dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Tivoli e, nel caso in cui i debitori svolgano attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;

ordina al liquidatore di provvedere alla trascrizione della sentenza, ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, presso gli uffici competenti;

dispone che il liquidatore:

- *provveda*, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali effettuerà senza indugio la comunicazione di cui all'art. 272 CCII, indicando anche l'indirizzo pec al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni;

- *provveda*, entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, a completare l'inventario dei beni dei debitori, a redigere e depositare un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che verrà approvato dal giudice delegato. Il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura. La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura. La procedura è chiusa anche anteriormente, su istanza del liquidatore, se risulta che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire. Sono compresi nella liquidazione controllata anche i beni che pervengono ai debitori sino alla loro esdebitazione, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi;



- *provveda*, scaduti i termini per la proposizione delle domande di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d), a predisporre un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso dei debitori, e a comunicarlo agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII;
- *referisca* sulla esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura, mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico e verrà valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- *referisca*, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui agli artt. 280 e 282, co. 2, CCII;

avverte il liquidatore che:

- ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
- si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili;
- eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
- terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;
- dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine delle cause di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare ai debitori e ai creditori, con termine non superiore a giorni quindici per osservazioni. In assenza di contestazioni, comunicherà il progetto di riparto al giudice che senza indugio ne autorizza l'esecuzione;
- in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, che provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII;

dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;

dispone che la presente sentenza sia notificata, a cura del liquidatore, ai debitori, ai creditori e ai titolari dei diritti sui beni dei debitori a norma dell'art. 270 co. 4 CCII;

Manda alla cancelleria per le comunicazioni ai ricorrenti e al liquidatore nominato.

Così deciso all'esito della camera di consiglio svoltasi via *Teams* in data 20.3.2025.

Il Giudice rel. ed est.

Dott.ssa Beatrice Ruperto

Il Presidente

Dott. Francesco Lupia

